

Legge sull'insegnamento elementare.

(28 settembre 1914).

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Decreta

la seguente

Legge sull'insegnamento elementare.

SEZIONE I.

Disposizioni fondamentali.

CAPITOLO I.

Dell'insegnamento pubblico e delle Autorità preposte allo stesso.

Art. 1.

L'insegnamento elementare costituisce il primo grado dell'istruzione pubblica. Esso è ordinato e diretto dallo Stato e dai Comuni in conformità della presente legge.

Dey'essere impartito in modo da non offendere la libertà di coscienza e di credenza garantita dalla Costituzione federale (articoli 27 e 49).

Art. 2.

Esso abbraccia le scuole elementari di grado inferiore e di grado superiore e le scuole di complemento.

Crii asili o giardini d'infanzia sono considerati come un avviamento a tali scuole.

Art. 3.

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti e stabilisce i programmi per questi ordini di scuole.

È riservata la questione dell' insegnamento religioso la quale non

potrà essere risolta e disciplinata se non mediante decreto legislativo speciale, ossia limitato alla materia, e soggetto a *referendum*.

Finché tale decreto non sia emanato, la questione rimane intieramente disciplinata dalle disposizioni legislative attualmente in vigore.

Art. 4.

Il Consiglio di Stato ordina, dirige e vigila l'insegnamento pubblico per mezzo del Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 5.

Il Dipartimento della Pubblica Educazione provvede a che i docenti e le Autorità tutte preposte alla pubblica istruzione adempiano esattamente i loro doveri, e ne annulla le decisioni quando siano contrarie alle leggi ed ai regolamenti.

Contro le sue decisioni è concesso il ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

I giudizi del Consiglio di Stato sono definitivi.

Non è richiesto l'uso della carta da bollo.

Art. 6.

Il Dipartimento è coadiuvato dagli Ispettori di circondario., dalle Municipalità e dalle Delegazioni scolastiche.

Art. 7.

Le questioni relative ai contratti scolastici conchiusi fra i Comuni ed i maestri delle scuole elementari sono decise dal Dipartimento, salvo ricorso al Consiglio di Stato.

CAPITOLO II

Dell'insegnamento privato

Art. 8.

È garantita la libertà dell'insegnamento privato entro i limiti della Costituzione federale.

Chi intende dirigere una scuola privata è tenuto a notificarsi al Consiglio di Stato ed a produrre la patente d'idoneità all'insegnamento elementare, un certificato di buona condotta e la fedina penale.

Deve altresì indicare i locali nei quali intende collocare la scuola.

Art. 9.

Chi senza essere munito di un certificato di idoneità o patente per

insegnare nelle scuole elementari, esercitasse la professione di maestro, sarà punito con multa da fr. 10 a fr. 100.

§. In caso di recidiva, la multa potrà essere portata fino a £00 franchi, riservata l'azione penale per rifiuto agli ordini dell'Autorità.

Art. 10.

Le decisioni colle quali il Consiglio di Stato rifiuta il diritto all'apertura di una scuola privata o revoca la concessione già accordata sono appellabili direttamente al Gran Consiglio.

Art. 11.

Le scuole elementari private sono sottoposte alla direzione didattica e alla vigilanza dello Stato. Rispetto all'idoneità dei docenti, al programma, agli orari, agli esami, alle stanze, ai mobili, agli arredi didattici, alle prescrizioni igieniche in generale, esse devono uniformarsi alla presente legge ed ai suoi regolamenti.

§. Quando per ragioni particolari, da riconoscersi dal Dipartimento, l'insegnamento elementare fosse impartito nella famiglia, il Dipartimento si assicurerà che esso corrisponde per la sua sufficienza alle prescrizioni della Costituzione federale.

SEZIONE II .

CAPITOLO I.

Asili e Giardini d'infanzia.

Art. 12.

Gli Asili o Giardini d'infanzia provvedono alla custodia e all'educazione dei bambini lino all'età della loro ammissione alla scuola elementare.

Essi possono venire istituiti in qualsiasi Comune del Cantone, sia a spesa comunale, sia per iniziativa privata.

Art. 13.

Lo Stato concede un sussidio annuo, fino al massimo di ir. 400, a quegli Asili che sono accessibili a tutti i bambini della località e che accettano la sua vigilanza, i suoi programmi e le altre prescrizioni della presente legge.

Esso può facilitare loro l'acquisto degli arredi didattici necessari.

Art. 14.

Lo Stato esercita la vigilanza sugli Asili per mezzo di una

Ispettrice nominata dal Consiglio di Stato.

L'Ispettrice sta in carica sei anni e deve risiedere in luogo centrale, da designarsi dal Consiglio di Stato.

Ha l'obbligo di visitare, almeno tre volte all'anno, tutti gli Asili sussidiati, di vegliare al buon andamento ed all'incremento dei medesimi e di dirigere i corsi speciali per le maestre d'Asilo.

Ai chiudersi dell'anno scolastico di ogni Asilo ne riferisce al Dipartimento e preavvisa circa il sussidio dello Stato.

Art. 13.

Oltre all'onorario previsto dalla legge speciale, l'Ispettrice degli Asili ha diritto in caso di trasferimento, alle indennità previste a favore degli Ispettori di Circondario.

Art. 16.

Gli Asili Infantili sussidiati devono essere diretti da maestre patentate in conformità della presente legge.

Per il conseguimento della patente d'idoneità alla Direzione degli Asili Infantili, le candidate devono aver superato gli esami del 3° corso di una scuola maggiore, tecnica o ginnasiale e devono, inoltre, aver frequentato almeno due dei corsi speciali organizzati dal Dipartimento di Pubblica Educazione della durata complessiva di quattro mesi. Questi corsi avranno luogo in quell'Asilo che a tale scopo verrà organizzato come Asilo modello e sotto la direzione dell'Ispettrice cantonale.

L'Asilo modello riceverà un sussidio supplementare di fr. 200 annui da parte dello Stato per l'acquisto del materiale d'insegnamento.

Le candidate, che non avessero frequentato i corsi organizzati dal Dipartimento, saranno ammesse ad un esame speciale per il conseguimento della patente di idoneità, purché dimostrino di aver frequentato dei corsi equipollenti.

Art. 18.

In caso di necessità, il Dipartimento può permettere ad un Asilo di assumere provvisoriamente una maestra non patentata, la quale abbia seguito almeno uno dei corsi indicati nell'articolo precedente.

Art. 19.

Il Dipartimento può ordinare corsi di ripetizione e di perfezionamento per tutte le maestre degli Asili Infantili, indennizzando con un sussidio di fr. 4 al giorno quelle che sono in

possesto di una nomina definitiva.

Art. 20.

La nomina delle maestre avviene mediante pubblico concorso, il quale deve restare aperto almeno io giorni dalla pubblicazione nel *Voglio Ufficiale* del Cantone.

TI contratto deve essere approvato dal Dipartimento.

Art. 21.

La nomina vale per sei anni. — La prima può essere fatta per un anno di prova, riservata l'approvazione del Dipartimento. Trascorso l'anno senza dichiarazione in contrario dell' una o dell'altra parte, il contratto ha valore fino al compimento del sessennio.

Trascorso il sessennio, quando tutte le condizioni di eleggibilità siano perfette ed il contratto non venga disdetto, s' intende tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro periodo di sei anni, riservata l'approvazione dell'Ispeatrice.

Art. 22.

La nomina è personale, esclusa qualsiasi facoltà di sostituzione, anche temporanea, durante l'anno scolastico.

In caso di malattia o di forza maggiore la supplenza, fino a due mesi, è a carico dell'Amministrazione.

Art. 23.

La maestra può recedere dal contratto alla line d'ogni anno scolastico.

Art. 24.

L'onorario minimo di una maestra è di Ir. 700 per un periodo di 10 mesi, e di fr. 600 per un periodo minore.

Dove il Comune o l'Amministrazione fornisca l'alloggio ed il riscaldamento, l'onorario minimo è ridotto a fr. 600 e rispettivamente a fr. 500.

Art. 25.

Entro i limiti fissati dalla legge, il sussidio dello Stato è determinato tenendo calcolo delle entrate dell'Asilo, del numero dei bambini, della durata dell'anno scolastico, dell'onorario pagato alle maestre e dei sacrifici sostenuti.

Art. 26.

Lo Stato può sopprimere tutto od in parte il sussidio nei casi in cui non venga ottemperato alle prescrizioni relative alle stanze, agli arredi didattici, all'onorario delle maestre, e, in genere, alle disposizioni di legge.

§. Però a quegli Asili che non adempissero a tutte le condizioni volute, perchè assolutamente privi dei mezzi necessari, può venir concesso il sussidio in via di eccezione.

Art. 27.

Lo Stato, di regola, non concede il sussidio che ad un solo Asilo nello stesso Comune e, fra due, a quello che dipende dall'Autorità comunale. Si prescinde per altro dalla regola, ove si tratti di un Comune popoloso o di frazioni lontane dal centro.

Non si possono affidare più di 50 bambini ad una sola maestra. L'Asilo deve avere persone di servizio idonee.

Art. 29.

L'età di ammissione dei bambini non può essere inferiore ai 3 nè superiore ai 7 anni.

Art. 30.

La Municipalità o l'Amministrazione, da cui l'Asilo dipende, ne esercita la vigilanza o direttamente o per mezzo di delegazioni e visitatrici.

Però la loro competenza non concerne l'insegnamento, che deve essere dato in stretta conformità del programma e sotto la direzione esclusiva dell'Ispettrice cantonale.

Art. 31.

Ogni disegno per la costruzione di un nuovo Asilo o per la riattazione o l'ampliamento di uno già esistente, deve essere sottoposto all'esame del Dipartimento, per le verifiche e pei suggerimenti del caso.

Art. 32.

Il medico-delegato del Circondario deve visitare frequentemente gli Asili e prestarsi ad ogni richiesta delle Municipalità o delle Amministrazioni, delle maestre e dell'Ispettrice cantonale. Al principiare dell'anno scolastico deve sottoporre tutti i bambini ad una rigorosa ispezione sanitaria come all'articolo 139 della presente legge.

Art. 33.

L'Amministrazione d'ogni Asilo d'infanzia sussidiato deve sottoporre il proprio statuto ed il proprio regolamento all'approvazione del Dipartimento.

Art. 34.

Il Dipartimento emana il programma ed il regolamento generale

da attuarsi negli Asili sussidiati, determinando quanto è necessario al buon andamento dell'istituto e specialmente le condizioni del locale, dei mobili e degli arredi didattici, gli orari e le lasse.

CAPITOLO II

Ordinamento delle scuole elementari

Art. 35.

L'istruzione elementare è obbligatoria per tutti i fanciulli dei due sessi, dai 6 ai 14 anni, domiciliati nel Cantone.

§. Nei Comuni dove esistono Asili d'infanzia sussidiati dallo Stato, giusta l'articolo 13 della presente legge, il primo anno di scuola potrà essere seguito nell'Asilo infantile.

Art. 36.

Nelle scuole pubbliche essa è gratuita; i Comuni vi provvedono a proprie spese e col sussidio dello Stato.

Incombe ai Comuni il dovere di acquistare tutto il materiale scolastico occorrente. Per gli allievi delle famiglie bisognose, la distribuzione sarà gratuita.

È in facoltà dello Stato d'incoraggiare i Comuni ad introdurre la gratuità del materiale scolastico in tutte indistintamente le scuole elementari, sia facilitandone loro l'acquisto, sia stanziando a tal uopo un adeguato sussidio nel bilancio.

Art. 37.

L'insegnamento elementare comprende 8 classi di un anno ciascuna, e si divide in due gradi; l'inferiore di cinque ed il superiore di tre anni.

Il programma dev'essere stabilito e svolto in modo che superato il grado inferiore, gli allievi possano venir ammessi al 1° corso delle scuole secondarie tecnico-ginnasiali.

Il programma della sezione elementare superiore deve invece tendere a completare l'istruzione degli allievi che non sono destinati alle scuole secondarie, e deve quindi avere un carattere proprio ai bisogni della popolazione agricola ed artigiana.

Art. 38.

Ogni Comune ha l'obbligo di istituire il numero occorrente di scuole elementari pubbliche per i fanciulli d'ambo i sessi.

Più Comuni o frazioni di Comuni, che non siano soverchiamente distanti tra loro, possono istituire scuole consortili.

Ove ciò sia necessario il Consiglio di Stato può rendere obbligatorie le scuole consortili, anche miste, specie per il grado superiore.

Contro il decreto istituyente il Consorzio obbligatorio è ammesso il ricorso al Gran Consiglio e per esso alla Commissione dell'Amministrativo.

Art. 39.

Quando più Comuni si costituiscono volontariamente in Consorzio per la istituzione di una scuola, tutte le condizioni, compresa quella della sede, devono essere definite mediante regolare convenzione, da sottoporsi, in doppio esemplare, all'approvazione del Consiglio di Stato.

Nella convenzione devono essere fissate le condizioni mediante le quali una delle parti contraenti può ottenere lo svincolo dagli obblighi assunti.

L'ordinamento dei Consorzi obbligatori, previsti all'ultimo capoverso dell'articolo precedente, viene determinato dal decreto di costituzione dei Consorzi stessi.

Le questioni che possono sorgere tra i Comuni componenti un Consorzio sono decise inappellabilmente dal Consiglio di Stato.

Art. 40.

Il Consorzio scolastico ha personalità giuridica propria ed è rappresentato dal congresso scolastico composto almeno da un delegato per ciascuno dei Comuni consorziati.

I Consorzi scolastici non possono essere istituiti, modificati o disciolti che per decreto del Consiglio di Stato.

Ove esista un Consorzio scolastico, al Congresso che lo rappresenta spettano, in materia, le competenze, le attribuzioni ed i doveri della Municipalità.

Art. 41.

Il Consiglio di Stato può obbligare i Comuni ad istituire scuole anche in quelle frazioni che trovansi soverchiamente lontane dal centro o che hanno strade in condizioni cattive o pericolose.

Se si tratta di pochi allievi, che possano senza disagio e senza pericolo accedere alla scuola di un Comune vicino, devono esservi ammessi. In questo caso il loro Comune di domicilio pagherà un'equa tassa annuale che verrà stabilita dal Dipartimento.

L'ammissione non avrà luogo quando cagioni l'eccedenza del massimo di allievi prescritto dalla legge.

Nel caso in cui l'ammissione sia impossibile, il Consiglio di Stato può obbligare i Comuni ad istituire cucine scolastiche per comodità degli allievi, assegnando un adeguato sussidio.

Art. 42.

I Comuni nei quali periodicamente prendono stanza, in numero considerevole, famiglie appartenenti ad altro Comune, sono in obbligo di istituire le scuole occorrenti per la durata almeno dell'anno scolastico.

Quando dette famiglie non solvono integralmente i tributi al Comune di temporanea dimora, devono esse medesime provvedere la stanza e la mobilia per la scuola.

Se però si tratta di famiglie isolate, i loro fanciulli devono sottostare all'obbligo della scuola nel Comune di temporanea dimora, a gratuità completa se pagano integralmente i tributi comunali. Sono invece obbligati ad una tassa non superiore a franchi 5 se li pagano solo in parte ed a fr. 10 se non pagano tributo alcuno.

Art. 43.

I Comuni hanno facoltà di accettare nelle loro scuole allievi di altro Comune, oltre quelli previsti dagli articoli precedenti, e di imporre in questo caso una tassa massima di fr. 20.

Art. 44.

I maestri hanno diritto a metà delle tasse previste dagli articoli 41, 42 e 43.

Art. 45.

Quando un fanciullo risiede stabilmente in un Comune diverso da quello nel quale è domiciliata la sua famiglia, ha diritto di frequentare la scuola nel Comune in cui si trova.

Art. 46.

Dove un allievo, colla sua presenza, possa nuocere all'educazione de' suoi condiscipoli, o un'infermità gli impedisca di frequentare con profitto la scuola, il Consiglio di Stato può ordinare al Comune i provvedimenti atti ad assicurargli il beneficio dell'istruzione, facendolo anche affidare, ove occorra, ad un istituto.

Nessuna scuola può avere di regola più di 40 allievi.

Fino a questo numero il Comune può tenere una scuola mista ; oltre, la divisione della scuola dev'essere fatta, di regola, per classi nel grado inferiore e per sessi nel superiore.

Art. 48.

Ogni scuola deve avere, oltre il regolamento generale, il proprio regolamento particolare, emanato dalla Municipalità, su proposta della Delegazione scolastica ed approvato dall'Ispettore. Vi sono indicati: il tempo del l'apertura, della chiusura della scuola, la sua durata giornaliera secondo le stagioni, nonché le norme speciali ad ogni regione, sempre nei limiti determinati dal regolamento generale.

Art. 49.

Nessuna scuola può essere istituita, soppressa o modificata nel suo ordinamento, se non per risoluzione del Consiglio di Stato.

CAPITOLO III.

Procedimento delle scuole elementari.

Art. 50.

La durata della scuola è da 7 a 10 mesi, con un orario settimanale di 25 ore.

Essa è fissata nel regolamento particolare d'ogni Comune d'accordo coll' Ispettore.

In casi eccezionali ed in date stagioni il Dipartimento può permettere una riduzione dell'orario giornaliero laddove ciò sia richiesto dai lavori agricoli. Nelle scuole di una durata inferiore agli 8 mesi l'orario settimanale deve comprendere 28 ore.

Art. 51.

Devono essere iscritti alla scuola elementare tutti i fanciulli d'ambo i sessi, che, all'apertura della medesima, hanno compiuto il loro sesto anno d'età, o lo compiano pel 31 dicembre dello stesso anno al più tardi.

Ad istanza della famiglia o del maestro, sentito il parere del medico delegato, possono essere rimandati all'anno scolastico successivo quei fanciulli lo sviluppo fisico e psichico dei quali è meritevole di speciali riguardi.

I Comuni popolosi aventi parecchie scuole potranno essere obbligati ad organizzare una scuola speciale per gli allievi deficienti. In tal caso lo Stato dovrà concorrere con sussidi speciali, come è previsto all'art. 109 della presente legge.

Art. 53.

All'iscrizione ogni allievo riceve gratuitamente un libretto scolastico, nel quale devono essere registrate le classificazioni, le

promozioni e l'attestato di licenza, le mancanze e i mutamenti di scuola secondo norme da fissarsi dal regolamento.

Il libretto dev'essere presentato per l'ammissione alle scuole secondarie o professionali ed alla visita di reclutamento.

Non viene rinnovato se non mediante pagamento di congrua tassa.

Art. 53.

Nessun allievo può lasciar le scuole prima d'aver ottenuto il certificato di proscioglimento: chi non l'avesse ottenuto al 14° anno, è obbligato a frequentare la scuola per un anno ancora.

Questo certificato è rilasciato dall'Ispettore.

Un assolutorio speciale è rilasciato a quegli allievi che, superato il grado inferiore, si inscrivono nelle scuole tecnico-ginnasiali.

CAPITOLO IV.

Doveri inerenti all'obbligatorietà della Scuola.

Art. 54.

Le Municipalità devono mandare puntualmente ai maestri ed agli Ispettori, nel tempo prescritto dal regolamento, l'elenco dei fanciulli d'ambo i sessi obbligati alla scuola.

Nell'elenco devono essere iscritti tutti i fanciulli appartenenti a famiglie residenti nel Comune, siano esse attinenti, domiciliate o dimoranti, nazionali o forestiere.

Art. 55.

Per gli allievi iscritti che non si presentano alla scuola, deve essere fornita la prova che ricevono altrimenti l'istruzione obbligatoria, in conformità di quanto dispone l'art. 11 della presente legge.

I padroni di fabbriche, di officine e di negozi non possono occupare fanciulli, d'ambo i sessi, che non siano in possesso del certificato di proscioglimento.

Art. 57.

La Municipalità deve provvedere a ciò che tutti i fanciulli iscritti, i quali non avessero fornita la prova prevista dall'art. 54, si presentino all'aprirsi della scuola e la frequentino regolarmente ed infliggere multe ed arresti nell'ambito delle sue attribuzioni. Restando inefficaci questi provvedimenti, essa deve denunciare senz'indugio l'infrazione all'Ispettore, il quale può decretare l'ammenda lino a fr. 30, raddoppiabile in caso di recidiva o

d'insistenza nel rifiuto e convertibile in prigionia in ragione di 1 giorno per ogni 5 franchi.

Se trattasi di famiglie forestiere, può il Consiglio di Stato decretare lo sfratto dal Cantone.

Art. 58.

Le pene previste dall'articolo precedente sono inflitte al capo di famiglia od a chi ne fa le veci, ai padroni di fabbriche, di officine e di negozi presso i quali si trovano i fanciulli obbligati alla scuola, se si tratta di multe, di arresti o di ammenda, salvo ricorso al Dipartimento della Pubblica Educazione.

Qualora la mancanza sia imputabile agli allievi, questi vengono deferiti al Consiglio di disciplina.

Art. 59.

L'inosservanza delle precedenti prescrizioni da parte dei Municipi è punita dal Dipartimento con multa da 5 a 20 franchi per municipale: salvo ricorso al Consiglio di Stato.

L'esazione delle multe e l'arresto, previsti nei precedenti articoli, spettano ai Commissari di Governo.

Art. 60.

Le persone indicate all'art. 58 hanno altresì l'obbligo di cooperare all'educazione dei fanciulli da loro dipendenti.

Avendo lagnanze contro il maestro devono presentarle alla Delegazione scolastica. Ove invece lo offendano o disturbino in qualsiasi modo l'andamento della scuola, sono punite dalla Municipalità a norma delle sue competenze.

In casi particolarmente gravi, si procede in conformità dell'articolo 57.

Art. 61.

Il regolamento provvede a reprimere le mancanze dalla scuola.

Ogni mancanza non giustificata è punita dalla Municipalità o dall'Ispettore scolastico, a norma degli articoli 57 e 58, se imputabile ai genitori, tutori o padroni; dal maestro o dal Consiglio di disciplina, a norma dell'art. 132 e ss., se imputabile agli allievi.

Il prodotto delle multe inflitte viene impiegato a vantaggio della rispettiva scuola.

CAPITOLO V.

Casa, mobili, arredi didattici, igiene della Scuola.

Art. 62.

Ogni Comune deve destinare per le scuole una casa apposita od almeno stanze riconosciute convenienti.

Il Consorzio provvede alle stanze, ai mobili ed agli arredi didattici delle scuole consortili ed ogni Comune consorziato partecipa alla spesa occorrente in ragione di popolazione d'ordinaria residenza.

Lo Stato può assegnare sussidi straordinari tanto per il miglioramento delle case e delle stanze scolastiche, quanto per gli arredi didattici.

Art. 63.

I locali scolastici devono essere posti in luogo salubre e, per quanto è possibile, lontani da fabbriche, mulini, osterie, ecc., ed avere un terreno annesso per la ginnastica.

La casa scolastica deve portare scritto sulla facciata, a grandi caratteri, le parole: *Scuola Comunale*.

Art. 64.

Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può, quando se ne manifesti il bisogno, ordinare ad un Comune la costruzione o la riparazione di una casa o di una stanza scolastica. In caso di rifiuto il Consiglio di Stato provvede all'esecuzione dei lavori a spese del Comune.

È riservato il ricorso al Gran Consiglio e per esso alla Commissione dell'Amministrativo.

Art. 65.

La casa e le stanze scolastiche non devono servire ad altro che alla scuola, salvo casi eccezionali da riconoscersi dal Dipartimento.

Possono però essere adoperate per le assemblee, e, col consenso della Municipalità, per conferenze istruttive, purché non ne derivi impedimento al procedere regolare della scuola.

Art. 66.

Non possono venir costrutte case scolastiche prima che il Dipartimento ne abbia approvato il disegno e l'ubicazione.

L'approvazione del Dipartimento è pure richiesta per adibire qualsiasi edificio ad uso di casa scolastica e per riparare o rinnovare stanze scolastiche.

Contro le decisioni del Dipartimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 67.

Le stanze scolastiche devono essere bene aereate e rischiarate ed avere capacità proporzionata alla scolaresca.

Il minimo di capacità è di m. c. 4 per allievo.

Per le scuole di paesi montani, il Dipartimento può permettere una riduzione di capacità sino a 3 m. c. per allievo.

La pulizia dei locali scolastici sarà affidata ad un personale speciale.

Art. 68.

Le scuole sono riscaldate a spese del Comune o del Consorzio, esclusa qualsiasi imposizione speciale alle famiglie degli allievi.

Il Comune deve fornire, ove ciò sia possibile, un campicello per l'avviamento ai lavori agricoli.

I mobili, gli arredi didattici, compresi gli utensili per i lavori manuali, sono prescritti dal regolamento generale e somministrati dal Comune o dal Consorzio.

CAPITOLO VI.

Della idoneità ad insegnare nelle scuole primarie.

Art. 69.

Gli aspiranti ad insegnare nelle scuole primarie, sì pubbliche che private, devono, di regola, essere muniti di una patente di libero esercizio loro rilasciata dalla Scuola Normale cantonale.

Art. 70.

Gli aspiranti che non hanno frequentato la Scuola Normale, possono però essere ammessi, dietro pagamento d'una tassa di fr. 50, ad uno speciale esame, davanti ad una Commissione scelta dal Dipartimento di Pubblica Educazione, previa presentazione dei seguenti atti:

- a) Atto di nascita;
- b) Un certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità del luogo dove il postulante dimora da oltre un anno ;
- c) Un dichiarato del medico delegato, che comprovi possedere l'aspirante una costituzione fisica adatta alla professione di maestro.

§. La patente verrà loro concessa ove facciano prova di capacità in tutti i punti.

Art. 71.

L'esame di cui all'articolo precedente, ha luogo a voce ed in iscritto, ed esclusivamente sui programmi delle Scuole Normali.

Art. 72.

Questa patente non può essere accordata in una maniera definitiva che dopo 4 anni d'esercizio soddisfacente, attestato dall'Ispettore di Circondario.

CAPITOLO VII.

Nomina dei maestri.

Art. 73.

La nomina dei maestri delle scuole elementari di ambedue i gradi spetta alla Municipalità. 3

Essa avviene previo concorso della durata non inferiore a quindici giorni, da pubblicarsi nel *Foglio Ufficiale* del Cantone almeno due mesi prima dell'apertura delle scuole.

In caso di urgenza e per circostanze impreviste, l'Ispettore di Circondario può concedere una durata più breve del termine di concorso, ma non mai inferiore agli otto giorni.

Art. 75.

I concorrenti dovranno produrre la patente, il certificato di sanità e quello di buona condotta.

Art. 76.

Chiuso il concorso, la Municipalità, entro tre giorni, manda le istanze dei concorrenti, coi loro certificati, all'Ispettore, il quale, entro cinque giorni al più tardi, le ritorna alla stessa colle sue proposte. Questa, esaminati gli atti per mezzo della sua Delegazione scolastica, entro tre giorni, procede alla nomina del maestro, restituendo subito i certificati ai non prescelti.

Art. 77.

Il concorso è aperto a chiunque, senza distinzione di nazionalità.

Saranno nominati di preferenza i candidati muniti di regolare patente cantonale.

Del valore delle patenti rilasciate fuori del Cantone, nazionali od estere, giudica il Dipartimento della Pubblica Educazione.

Art. 78.

Non prendono parte alla nomina del maestro, e si ritirano dalla sala, quei municipali che sono in stretta parentela con alcuno dei concorrenti. S'intendono perciò eccettivi gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il conjuge, il suocero, i cognati, gli zii ed i nipoti; questi tre ultimi in quanto siano conviventi con uno dei candidati.

Art. 79.

Fatta la nomina, tra la Municipalità ed il maestro deve tosto essere stipulato il contratto, conforme all'avviso di concorso, e sottoscritto da ambe le parti, giusta il formulario prescritto dal Dipartimento.

Entro otto giorni dalla nomina, il contratto dev'essere mandato all'Ispettore, ed entra in vigore avuta l'approvazione del Dipartimento.

Art. 80.

Dove il concorso non riesca, sia per mancanza di concorrenti, sia per insufficienza di requisiti degli stessi, sia perchè nessuno di essi abbia conseguito la maggioranza di legge, la Municipalità ne informa l'Ispettore, ragguagliandolo intorno ai motivi per cui non può o non intende procedere alla nomina e, sentito il suo parere, apre un nuovo concorso. Fallito anche questo, d'accordo coll'Ispettore, provvede con una nomina temporanea, per un anno.

Ove però apparisca al Dipartimento che la mancanza di concorrenti è dovuta all'esiguità dell'onorario, il Dipartimento può ordinare l'apertura di un terzo concorso con un onorario superiore; l'aumento massimo obbligatorio è di fr. 100.

Art. 81.

Per la nomina della maestra-aggiunta dei lavori femminili nelle scuole miste dirette da un maestro, la Municipalità non è obbligata ad aprire un concorso.

La nomina deve essere approvata dall'Ispettore.

Art. 82.

Il maestro è nominato per un periodo di 6 anni, e può sempre essere rieletto.

La prima nomina in un Comune può essere fatta per un anno a titolo di prova. Trascorso l'anno senza dichiarazione in contrario dell'una o dell'altra parte, e senza l'opposizione dell'Ispettore, il contratto ha valore sino a compimento del sessennio.

Le nomine che avvengono a periodo iniziato non hanno valore che per il periodo in corso.

Art. 83.

Ove il contratto non venga disdetto entro il mese di luglio dell'anno della sua scadenza, senza opposizione dell'Ispettore, s'intende tacitamente rinnovato per un altro periodo di sei anni ed

alle stesse condizioni.

Il maestro può recedere dal contratto alla scadenza di og'ni anno, purché rassegni le sue dimissioni entro il mese di giugno per il tramite dell'Ispettore.

Nei casi in cui venga assunto all'insegnamento in una scuola dello Stato, potrà rassegnare le sue dimissioni in ogni epoca dell'anno, purché provveda alla sua supplenza.

In caso d'abbandono arbitrario della scuola, egli può essere ritenuto dimissionario ed obbligato al risarcimento dei danni.

Art. 85.

Quando la malattia o l'assenza del maestro in servizio militare si protrae oltre una settimana, la Municipalità provvede alla supplenza con altro maestro, sentito l'Ispettore.

Sino a due mesi la supplenza è a carico del Comune, oltre i due mesi del supplito: questi però non è obbligato a corrispondere al supplente una somma superiore al proprio onorario, compresi i sussidi.

Art. 86.

Quando vi sia accordo tra i maestri ed i Comuni interessati, il Dipartimento può concedere lo scambio fra due maestri di scuole d'identico grado.

Art. 87.

Durante l'anno scolastico il maestro non può assumere altra occupazione, ritenuta dal Dipartimento incompatibile coll'adempimento dei suoi doveri.

Art. 88.

Sono incompatibili con quelli di maestro, gli uffici di sindaco o di municipale nel Comune ov'è la scuola affidatagli e di membro del Congresso scolastico.

Art. 89.

Quando un beneficiato ecclesiastico, con onere di scuola, non fosse idoneo ad insegnare in una scuola elementare, deve, sulla rendita del beneficio, contribuire con una somma da determinarsi dal Consiglio di Stato unitamente all'amministrazione del legato, a costituire o integrare l'onorario del maestro.

A tale scopo, gli amministratori dei legati o benefici ecclesiastici, fanno conoscere all'Ispettore del loro Circondario il rendiconto della gestione e gli atti della fondazione, quando ne siano richiesti.

CAPITOLO VIII.

Doveri dei Maestri. Lagnanze. Sospensione. Destituzione.

Art. 90.

Il maestro deve attendere con assiduità, zelo ed amore all'educazione ed istruzione degli allievi affidatigli.

Egli deve abitare il Comune dove esercita il suo ufficio, salvi casi speciali da riconoscersi dall'Ispettore, sentita la Municipalità.

Art. 91.

Egli deve attenersi esattamente all'orario; svolgere il programma in modo da non offendere le opinioni politiche e religiose delle famiglie degli allievi; mantenere la disciplina nella scuola, usando modi urbani ed amorevoli, ma ad un tempo dignitosa fermezza, dando esempio di ordine, precisione, diligenza e moralità.

Le percosse ed ogni altra punizione nociva alla salute e alla dignità dell'allievo sono assolutamente proibite.

Art. 92.

La Delegazione scolastica può concedere al maestro un congedo fino a tre giorni, dandone subito avviso all'Ispettore, e questi un congedo maggiore.

L'istanza di congedo per malattia dev'essere giustificata da certificato medico.

Il maestro non può mutare l'orario, senza il consenso della Delegazione scolastica o dell'Ispettore, a seconda dei casi, e come verrà stabilito dal regolamento.

Art. 93.

Le lagnanze contro il maestro devono in primo luogo essere presentate alla Delegazione scolastica, la quale, quando ne è il caso, le comunica alla Municipalità.

Dove Delegazione e Municipalità non riescano a por rimedio ai lamentati disordini, le lagnanze saranno mandate all'Ispettore e da questo, occorrendo, al Dipartimento.

L'autorità adita procede alle inchieste occorrenti e pronuncia, sentite le giustificazioni del maestro.

Art. 94.

Ai docenti che vengono meno ai propri doveri si applicano le seguenti sanzioni:

1. dalla Municipalità:

- l'ammonizione.
2. dall'Ispettore di Circondario:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'ammenda fino a fr. 30.
 3. dal Dipartimento:
 - a) la ritenuta sull'onorario fino al massimo dell'importo di un mese;
 - b) la sospensione temporanea fino ad un anno con ritenuta corrispondente dell'onorario;
 - c) il divieto di esercitare in un luogo determinato fino ad un intero periodo di nomina.
 4. dal Consiglio di Stato:
 - a) il ritardo della concessione di qualunque aumento di stipendio, per un tempo determinato non inferiore ad un anno e non superiore a tre;
 - b) la destituzione col ritiro della patente.

§ 1. Contro la sospensione temporanea, di cui alla cifra 3, lettera *b*, quando essa sia pronunciata per un anno, è riservato il diritto di ricorso al Consiglio di Stato. Essa non implica però mai la caducità del contratto.

§ 2. Di regola, eccettuati i casi più gravi, non si applicano le pene maggiori se non dopo aver esperite quelle minori o quando queste risultino inapplicabili od insufficienti.

Art. 95.

Il Consiglio di Stato può destituire un maestro per titolo d'incapacità, d'insubordinazione o d'immoralità, quando ne emerga la prova da speciale inchiesta, salvo ricorso al Gran Consiglio e per esso alla Commissione dell'Amministrativo.

Art. 96.

In casi gravi, dove il bene della scuola l'imponga, l'Ispettore può, d'urgenza, sostituire provvisoriamente il maestro fatto segno a lagnanze, dandone subito comunicazione al Municipio ed al Dipartimento per inchiesta e provvedimenti.

CAPITOLO IX.

Corsi di ripetizione e di perfezionamento e conferenze per maestri.

Art. 97.

Il Dipartimento può ordinare annualmente corsi di ripetizione e di perfezionamento ed eccezionalmente anche viaggi d'istruzione, per maestri, a seconda dei bisogni.

Di regola i corsi sono diretti dal corpo insegnante nelle Scuole Normali o nel Corso Pedagogico annesso al Liceo cantonale.

Art. 98.

I maestri che devono seguire tali corsi sono designati dal Dipartimento. Se non hanno dimora nel Comune dov'è tenuto il corso, ricevono dallo Stato una diaria di fr. 4 e la spesa di trasferimento.

Art. 99.

I maestri di ogni Circondario sono riuniti ogni anno dall'Ispettore in conferenze della durata di un giorno. La partecipazione è obbligatoria per tutti i maestri convocati.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato, nei limiti del bilancio, può, oltre od in luogo dei corsi di ripetizione, concedere sovvenzioni a maestri che intendono seguire corsi di perfezionamento in patria o fuori, frequentare il corso di pedagogia annesso al Liceo Cantonale od altri corsi superiori per ottenere diplomi che li abilitino ad insegnare nelle scuole secondarie o professionali dello Stato.

§ 1. Queste sovvenzioni nei limiti dei bisogni delle scuole pubbliche sono assegnati ai maestri che hanno riportato le migliori patenti od hanno dato prova, a giudizio dell'Ispettore, di speciale capacità nell'insegnamento.

§ 2. La sovvenzione dev'essere restituita, qualora il sussidiato abbandoni gli studi prima di aver ottenuto il diploma, o se, dopo averlo ottenuto, non si dedichi all'insegnamento nelle scuole dello Stato per un periodo di almeno sei anni. L'obbligo della restituzione è in ragione del servizio non prestato, se furono compiuti alcuni de' sei anni d'esercizio.

§ 3. Per gli effetti del § precedente il candidato deve prestare benevisa garanzia.

SEZIONE III.

Scuole di complemento.

Art. 101.

Le scuole di complemento hanno per iscopo di fornire un'integrazione dell'insegnamento elementare ai giovani i quali, usciti dalla scuola primaria, non frequentano una scuola secondaria o

professionale.

Esse comprendono un corso di 60 ore.

Art. 102.

Le scuole di complemento vengono istituite dal Consiglio di Stato nei Comuni e Consorzi di Comuni che ne fanno richiesta e che assicurino la frequenza regolare alle medesime di almeno 15 giovani ticinesi nelle condizioni descritte nell'articolo precedente.

Art. 103.

I Comuni ed i Consorzi di Comuni che abbiano ottenuto la istituzione di una scuola complementare ne possono rendere obbligatoria la frequenza fino all'età della coscrizione a tutti i giovani ticinesi, domiciliati sul loro territorio, i quali, usciti dalla scuola elementare, non frequentino scuole secondarie o professionali.

La frequenza di dette scuole è facoltativa per i giovani non ticinesi domiciliati nel Comune o nei Comuni del Consorzio.

Art. 104.

Per quanto concerne la costituzione volontaria od obbligatoria dei Consorzi, valgono, anche per le scuole di complemento, le norme dettate dall'art. 38 della presente legge.

Art. 105.

Ogni scuola non può avere più di 30 scolari.

Art. 106.

Il programma delle scuole di complemento è emanato dal Consiglio di Stato.

L'orario delle scuole medesime viene stabilito dall'Ispettore di Circondario e dev'essere possibilmente diurno e svolgersi in ore diverse da quelle della scuola elementare.

Art. 107.

I padroni che hanno al servizio giovani obbligati alla scuola di complemento, devono lasciarli in libertà nelle ore corrispondenti, senza diminuzione di stipendio.

Art. 108.

La sede delle scuole consortili di complemento è fissata dal Consiglio di Stato.

Le scuole di complemento vengono affidate a docenti di scuole pubbliche.

Art. 109.

Lo Stato dà ad ogni docente incaricato della scuola di complemento un onorario speciale di Ir. 70, oltre fr. 2 per ogni allievo.

Art. 110.

Il Comune, ov'è la scuola, deve fornirla della stanza, dei mobili, degli arredi didattici, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Art. 111.

La Municipalità, le Delegazioni scolastiche, i medici delegati e gli Ispettori hanno, rispetto alle scuole di complemento, gli stessi doveri e le stesse competenze rispetto alle scuole elementari.

SEZIONE IV.

Scuole speciali.

Art. 112.

Lo Stato può provvedere all'istruzione di quei fanciulli che per anormalità fisiche o per deficienza intellettuale o morale non sono in grado di frequentare la scuola elementare obbligatoria: *a)* col fondare istituti da ciò, nei quali questi fanciulli abbiano a ricevere un'istruzione appropriata alle loro condizioni;

b) col sussidiare o dotare istituti privati di eg'ual natura aperti nel Cantone;

c) coll'elargire sovvenzioni alle famiglie che per mancanza di idonei istituti nel Cantone volessero affidare i loro figli ad istituti confederati od esteri.

Art. 113.

Nel caso previsto alla lett. *b* dell'articolo precedente, il Consiglio di Stato esercita, per mezzo de' suoi ufficiali, il diritto di vigilanza che gli spetta in materia d'insegnamento elementare.

SEZIONE V.

Autorità preposte alle Scuole elementari.

CAPITOLO I.

Ispettori scolastici.

Art. 114.

La sorveglianza immediata delle scuole elementari è affidata ad otto Ispettori di Circondario nominati dal Consiglio di Stato, dipendenti direttamente dal Dipartimento di Pubblica Educazione e posti sotto la sorveglianza didattica del Direttore della Scuola Normale.

Art. 115.

Gli Ispettori di nuova nomina dovranno aver seguito il corso pedagogico annesso a) Liceo od altro corso equivalente, ed aver insegnato per un periodo di almeno 6 anni preferibilmente in scuole pubbliche. Essi saranno nominati a concorso, per titoli e per esami.

In mancanza di idonei concorrenti potranno essere nominati, a seguito di esame davanti ad una delegazione del Dipartimento tra i docenti che avranno insegnato per almeno 6 anni nelle scuole dello Stato o dei Comuni.

Art. 116.

I Circondari scolastici sono determinati dal Consiglio di Stato.

Gli Ispettori devono risiedere nei rispettivi Circondari, nel luogo più centrale possibile da designarsi dal Consiglio di Stato.

Questo però, dove se ne avvantaggino le comunicazioni fra l'Ispettore e le varie parti del Circondario, può, in via di eccezione, designare anche un luogo fuori del Circondario, purché in prossimità dello stesso.

Art. 117.

Gli Ispettori ricevono l'emolumento previsto dalla legge speciale sugli onorari dei docenti.

Hanno diritto ad una indennità giornaliera di fr. 5 per le occupazioni fuori di residenza, aumentata di fr. 2, se sono obbligati a pernottarvi, oltre le spese di trasferimento.

Entro un raggio di tre chilometri dalla residenza non è corrisposta nessuna indennità.

Art. 118.

Gli Ispettori devono:

a) visitare, almeno tre volte nell'anno scolastico e possibilmente in unione con un membro della Delegazione scolastica comunale, ogni scuola del loro Circondario e darne relazione mensile al Dipartimento;

b) assistere agli esami di licenza nelle due gradazioni e, se impediti, coi consensi del Dipartimento, larvisi rappresentare da un delegato. Gli esami delle altre classi saranno svolti in occasione

dell'ultima visita;

o) vegliare al buon andamento ed allo svolgersi delle scuole e delle biblioteche ;

il) dare alle Municipalità, alle Delegazioni scolastiche e ai maestri gli ordini opportuni e curarne l'osservanza ;

e) mandare, entro un mese al più tardi, dalla chiusura delle scuole, un ragguaglio generale, colle proposte opportune, al Dipartimento ;

f) informare il Dipartimento, subito dopo la chiusura di una scuola, dei provvedimenti che si richiedessero per la stessa o per il maestro ;

g) vigilare a che i giovani non abbandonino le scuole prima di aver ottenuto il certificato di proscioglimento.

Il Dipartimento può decidere o permettere che gl'ispettori abbiano a scambiarsi le scuole per gli esami.

Se avvengono infrazioni alle leggi, ai regolamenti, agli ordini scolastici o sorgono questioni fra genitori, maestri, Municipalità, Delegazioni scolastiche ecc., gl'ispettori fanno le volute indagini, sentono le testimonianze e le dichiarazioni opportune ed impartono gli ordini necessari, mettendone subito a cognizione il Dipartimento.

Art. 120.

A sostegno del proprio ufficio, possono infliggere multe alle famiglie ed ai maestri sino al massimo di fr. 30 e chiedere l'appoggio delle Municipalità e dei Commissari.

Art. 121.

In caso di rifiuto delle Municipalità a fare provviste di mobilio o di materiale scolastico o riparazioni allo stesso, gli Ispettori possono chiedere al Dipartimento l'autorizzazione di farle eseguire direttamente fino ad una spesa di fr. 50, che deve essere rimborsata dal Comune.

Art. 122.

Contro le loro decisioni è ammesso ricorso al Consiglio di

Art. 123.

In casi d'urgenza, provvedono immediatamente ad impedire ogni interruzione delle scuole, mettendone subito a cognizione il Dipartimento.

Art. 124.

Hanno sempre diritto di rivedere i registri comunali e qualunque altro atto riguardante cose scolastiche, specie gli elenchi degli obbligati alla scuola e gli atti concernenti l'onorario dei maestri.

Art. 125.

In caso di malattia, lo Stato provvede alla supplenza loro per due mesi; oltre i due mesi devono provvedervi essi medesimi.

Art. 126.

Il Dipartimento ed il Direttore della Scuola Normale li riuniscono in conferenza ogniqualevolta se ne presenti il bisogno.

Le infrazioni che gli Ispettori potessero commettere ai propri doveri saranno punite con multa fino a fr. 100, da parte del Dipartimento di Pubblica Educazione, e nei casi più gravi, colla sospensione ed occorrendo anche colla destituzione, da pronunciarsi dal Consiglio di Stato.

CAPITOLO II

Municipalità e Delegazione scolastica.

Art. 128.

Le Municipalità sono obbligate a cooperare efficacemente al buon andamento delle scuole comunali.

A questo fine nominano una Delegazione scolastica, composta di persone bene qualificate, scelte dentro o fuori del loro seno, ed anche fuori del Comune.

Ove due o più Comuni vicini abbiano costituito una scuola consortile, ogni Municipalità nomina almeno un membro della Delegazione.

La medesima persona può essere delegato scolastico in più Comuni.

Non possono far parte delle Delegazioni scolastiche gli insegnanti nel Comune, né i loro parenti consanguinei ed affini sino al secondo grado inclusivamente.

§. Gli insegnanti possono essere assunti con voto consultivo alle sedute della Delegazione scolastica.

Art. 129.

Quando la Delegazione scolastica, od alcuno de' suoi membri, si rendessero colpevoli di gravi mancanze a' propri doveri, o non

tenessero conto degli avvertimenti e degli ordini impartiti, possono essere puniti dal Dipartimento coll'ammonizione, con multa o colla destituzione, a seconda della gravità del caso.

Art. 130.

La Delegazione scolastica deve:

1. allestire e proporre alla Municipalità il regolamento scolastico speciale ;
2. presentare alla Municipalità proposte motivate per la nomina dei maestri;
3. vegliare sulla condotta degli allievi e dei maestri, sull'assetto della casa e delle stanze scolastiche, dei mobili e degli arredi didattici ;
4. aver cura che si faccia scuola puntualmente nelle ore e nei giorni stabiliti e che gli allievi siano provvisti dell'occorrente ;
 - o. secondare i maestri col correggere l'insubordinazione degli allievi e la negligenza dei genitori, e proporre alla Municipalità le punizioni opportune ;
6. appianare o decidere le differenze possibili fra maestri e genitori e, in casi difficili, riferirne alla Municipalità ;
7. visitare le scuole, come al regolamento;
8. assistere alle visite scolastiche degli Ispettori ed agli esami di licenza, tanto di 1° che di 2° grado, con voto consultivo.

Art. 131.

I Comuni, aventi un numero ragguardevole di scuole, od anche più Comuni insieme, possono nominare, oltre alla Delegazione scolastica, un direttore didattico, fornito di patente per l'insegnamento.

Il direttore didattico è subordinato alla Delegazione scolastica ed all'Ispettore di Circondario.

I suoi uffici saranno indicati nel regolamento particolare.

CAPITOLO III.

Consigli di disciplina.

Art. 132.

Il Consiglio di disciplina è posto sotto la presidenza dell'Ispettore di Circondario e comprende inoltre la Delegazione

scolastica e due docenti, compreso quello preposto alla classe dell'allievo denunciato. Il secondo docente, ove nel Comune vi siano più di due scuole, viene designato dalla sorte. Se poi il Comune conta una scuola sola, la scelta viene fatta tra i docenti del Comune viciniore.

Al Consiglio di disciplina sono deferiti, salvo appello al Dipartimento di Pubblica Educazione:

a) tutte le contravvenzioni a leggi o regolamenti di qualsiasi natura, comprese le trasgressioni contemplate dal Libro III del Codice Penale, che vengono commesse, nella scuola o fuori, dagli allievi tra i 10 ed i 14 anni;

b) tutte le infrazioni alla disciplina scolastica e famigliare che gli vengono denunciate dai maestri, dai parenti o dai tutori ;

e) il rifiuto di presentarsi all'apertura della scuola:

d) le mancanze arbitrarie durante ranno, quando siano più di cinque.

Le mancanze arbitrarie che non sorpassano questo numero sono punite dal maestro in conformità del regolamento.

Art. 134.

Al Consiglio di disciplina possono dalla Procura Pubblica essere demandati anche i giudizi sui delitti e sui crimini commessi da ragazzi, nei casi previsti al § 2 dell'art. 50 del Codice Penale.

Art. 135.

I Consigli di disciplina applicano liberamente le pene richieste dal caso. In nessun modo però possono essere inflitti arresti di una durata superiore a tre giorni, da scontarsi di giorno, dalle 3 del mattino alle 4 del pomeriggio.

Art. 136.

Le pene disciplinari devono scontarsi in una stanza separata affatto dalle prigioni comuni e, se possibile, in una sala della casa scolastica a ciò specialmente adibita.

Art. 137.

La sala di disciplina è affidata alla vigilanza diretta del maestro comunale e, se appartiene ad un Consorzio, del maestro del Comune in cui essa si trova.

L'Ispettore e la Delegazione scolastica provvedono a che la

vigilanza stessa sia seria ed efficace.

Art. 138.

Il regolamento determina la procedura per i Consigli di disciplina, il trattamento dei fanciulli in arresto, i penci da assegnarsi, che devono essere essenzialmente educativi.

CAPITOLO IV.

Medici delegati.

Art. 139.

I medici delegati devono:

1. esercitare mediante visite frequenti, almeno una ogni due mesi, un'assidua vigilanza sugli Asili infantili, sulle scuole elementari pubbliche e private e sulle scuole secondarie e professionali del proprio Circondario medico, sulle condizioni igieniche e sanitarie dei maestri, degli allievi, delle stanze e dei mobili e delle sale di disciplina;

2. sottoporre gli allievi, all'aprirsi delle scuole, ad accurato esame dal lato fisico e dal lato intellettuale;

3. registrare i risultati delle visite in apposito libretto, da consegnarsi alle rispettive famiglie pel tramite del maestro, ed in appositi formulari statistici da trasmettersi al Dipartimento per il tramite dell'Ispettore;

4. impartire lezioni di igiene popolare ai maestri ed agli allievi ;

5. suggerire alla Municipalità od al Dipartimento di Pubblica Educazione i provvedimenti che appaiono necessari, dandone nel primo caso subito avviso all'Ispettore, che veglia alla loro attuazione ;

6. ordinare direttamente la chiusura delle scuole in caso di malattie infettive, dandone subito avviso all'Ispettore ed al Dipartimento di Pubblica Educazione.

SEZIONE VI.

Istituzioni annesse all'insegnamento elementare.

CAPITOLO I.

Biblioteche scolastiche.

Art. 140.

Ogni Comune deve possedere una biblioteca scolastica e deve stanziare annualmente nel bilancio per il suo incremento almeno fr. 10 per ciascuna scuola.

Art. 141.

I libri sono provveduti dal Dipartimento.

Quelli d'altra provenienza sono sottoposti all'approvazione dell'Ispettore.

CAPITOLO II.

Biblioteche circolanti.

Art. 142.

Lo Stato e per esso il Dipartimento, istituisce biblioteche circolanti allo scopo di completare le biblioteche scolastiche e di diffondere nel popolo letture istruttive e morali.

Art. 143.

Il Dipartimento sceglie le opere, non meno di 50, e le distribuisce nei Circondari determinati da un regolamento speciale.

L'Ispettore del Circondario designa un maestro cui affidarne la custodia.

Art. 144.

I maestri possono servirsi della biblioteca del proprio Circondario per i bisogni della loro scuola. Inoltre il maestro bibliotecario deve organizzare un servizio di prestito a domicilio, secondo il regolamento da emanarsi dal Consiglio di Stato.

Art. 145.

L'Ispettore ha la vigilanza sulla conservazione e sul buon andamento delle biblioteche circolanti.

CAPITOLO III

Cucine scolastiche e ricreatori.

Art. 146.

I Comuni possono istituire cucine scolastiche direttamente, o mediante convenzione con privati, coll'intento di agevolare la frequenza alla scuola a quegli allievi i cui genitori sono l'intera giornata fuori di casa o abitano lontano dalla scuola.

Essi possono altresì istituire ricreatori destinati a raccogliere gli allievi nelle ore libere.

Art. 147.

Lo Stato perciò concorre con adeguati sussidi allo sviluppo di queste istituzioni.

Art. 148.

Il Consiglio di Stato può rendere obbligatoria l'istituzione delle cucine scolastiche in quei Comuni, nei quali, per ragioni di distanza, fosse necessaria l'apertura di una nuova scuola. In tal caso, il sussidio dello Stato non può essere inferiore alla metà di quanto esso dovrebbe contribuire per la nuova scuola.

Art. 149.

Anche gli allievi delle scuole di complemento, di quelle secondarie e delle professionali possono fruire delle cucine scolastiche sussidiate dallo Stato.

Art. 150.

Le cucine ed i ricreatori scolastici sono retti da un regolamento da emanarsi dal Consiglio di Stato, il quale ne prescrive l'ordine, l'andamento, il massimo delle tasse da imporre alle famiglie degli allievi per le cucine, ed il programma per i ricreatori.

Art. 151.

Gl'Ispettori hanno la vigilanza sui due istituti.

CAPITOLO IV.

Passeggiate scolastiche.

Art. 152.

Ogni scuola deve fare, almeno una volta l'anno, una passeggiata fuori del Comune.

Art. 153.

Ogni Comune costituisce, con contributi volontari, multe e quote mensili degli allievi, un fondo per provvedere l'occorrente a queste passeggiate.

Il Comune dovrà contribuire con sussidi propri, quando il fondo di cui sopra fosse insufficiente.

Il programma delle passeggiate scolastiche sarà fissato d'accordo colla Municipalità.

Art. 154.

Il Dipartimento emana annualmente istruzioni circa l'ordinamento di tali passeggiate.

SEZIONE VII.

Disposizioni transitorie ed abrogative.

CAPITOLO UNICO.

Art. 155.

Coll'entrata in vigore della presente legge verranno riaperti in tutti i Comuni i concorsi per la nomina dei maestri, in conformità delle disposizioni della medesima.

Altrettanto avverrà per le maestre degli Asili infantili sussidiati dallo Stato.

Il Consiglio di Stato procederà parimenti alla riapertura del concorso per la nomina degli Ispettori di Circondario.

Dovranno parimenti essere uniformate alle disposizioni della presente legge le convenzioni esistenti per la costituzione di Consorzi scolastici.

Art. 157.

Il decreto 6 maggio 1885 istituente i corsi per i futuri coscritti resta in vigore per gli allievi i quali, licenziati dalla scuola primaria, non hanno successivamente frequentato, sino al loro 18° anno di età, delle scuole secondarie o professionali o di complemento.

Art. 158.

Restano pareggiati alle patenti d'Asilo infantile i certificati di capacità rilasciati dal Dipartimento alle maestre, le quali seguirono i corsi di perfezionamento del 1906, o che ne avranno seguiti altri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 159.

I sussidi speciali previsti per le case scolastiche, per gli arredi didattici, per il materiale scolastico gratuito, per le cucine scolastiche

e per le scuole speciali dei deficienti, non saranno elargiti se non quando, scaduti gli effetti del decreto legislativo 25 novembre 1903 sull'impiego del sussidio federale alla scuola elementare, lo Stato potrà disporre a tali scopi.

Art. 160.

Il Consiglio di Stato è incaricato della esecuzione della presente legge e della emanazione dei regolamenti d'applicazione.

Art. 161.

La presente legge, osservate le formalità relative all'esercizio del diritto di *referendum*, in conformità degli articoli precedenti e compatibilmente con le esigenze della pratica, entrerà in vigore coll'anno scolastico 1915-1916.

Art. 162.

Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogate, salve le disposizioni dell'art. o, la legge sul riordinamento generale degli studi del li maggio 1879-4 maggio 1882 e tutte le sue modificazioni ed aggiunte in quanto hanno riferimento all'insegnamento primario.

Bellinzona, 28 settembre 1914.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Avv. ALBERTO VIGIZZI.

I Consiglieri Segretari:

ARTURO BORELLA. FELICE
BARCHI.

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

Visto essere trascorso il termine prescritto dall'art. 31 della riforma costituzionale 2 luglio 1892 e dalla relativa legge 21 novembre successivo, senza che sia stata fatta domanda di *referendum*,

Ordina

che la presente legge venga stampata sul *Bollettino Ufficiale delle leggi ed atti esecutivi* del Cantone, pubblicata ed eseguita.

Bellinzona. 2 marzo 1915.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

D.^T G. ROSSI.

il Consigliere Segretario di Stato /

Avv. E. Bossi.